



CITTÀ DI MONCALIERI

Ordinanza sindacale n. 64 del 29 DIC. 2015

Oggetto: Orario di funzionamento degli apparecchi/congegni automatici con vincita in denaro di cui all'art.110 del T.U.L.P.S. installati negli esercizi e locali autorizzati.

IL SINDACO

Premesso che:

- Con il termine ludopatia o gioco d'azzardo patologico (GAP), definito dall'OMS come "malattia sociale", si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Tale dipendenza comportamentale è da considerarsi una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia;
- Si tratta di disturbo molto serio che può arrivare a compromettere in modo grave la vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma anche a creare situazioni d'allarme sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana;
- Il 18/10/2013 la Città di Moncalieri ha aderito al "Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo" e si è impegnata a promuovere tutte le iniziative e le attività possibili finalizzate alla promozione di interventi educativi, culturali, d'informazione, formativi e regolativi per la prevenzione della dipendenza del gioco d'azzardo;
- Che da febbraio 2015 il Comune di Moncalieri ha avviato un Progetto sul Gioco d'Azzardo Patologico e che attraverso l'assessorato alle Politiche per i Giovani ha visto il coinvolgimento di ASL, scuole, parrocchie e giovani del territorio;

Atteso che il Comune è l'ente esponenziale della propria comunità locale: infatti ai sensi dell'art.3, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000 "Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

Ritenuto che il Comune possa adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale di benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

Vista e richiamata la deliberazione n.146 del 27/11/2015 con la quale il Consiglio Comunale ha stabilito che la Città di Moncalieri debba dotarsi di apposito regolamento volto a disciplinare gli orari di spegnimento degli apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettrodomestici di intrattenimento e svago, con vincita in denaro, di cui all'art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, impegnando nelle more il Sindaco ad adottare propria ordinanza a tal fine;

Dato atto che rientra tra i compiti e gli obiettivi del Comune individuare e porre in essere, nei limiti delle proprie competenze, misure idonee ad eliminare, o quanto meno a contenere, i fenomeni legati al "vizio del gioco" o gioco compulsivo dal momento che stanno divenendo sempre più preoccupanti e diffusi fino a tradursi in vera e propria patologia e piaga di ordine sociale;

Attesa la possibilità di introdurre limiti di orario necessari ad evitare, tra l'altro, danni alla salute umana e all'ambiente urbano, come previsto dalle recenti disposizioni di legge e in particolare dal D.L. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (convertito in legge 214/2011) con il particolare richiamo all'art. 34, commi 2 e 4, nel momento in cui si richiamano "esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità" ai fini della previsione di limiti, programmi e controlli alla libertà di accesso e organizzazione e di svolgimento delle attività economiche;

Ritenuto che gli apparecchi da gioco di cui sopra siano da considerare, nella loro accezione negativa, strumenti di grave pericolo per la salute individuale ed il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale, oltre che motivo di forte disagio e origine di episodi di disturbo della quiete pubblica;

Dato atto che si rinviene l'utilità di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento con lo scopo di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo continuativo degli stessi, tenendo conto che fra i fruitori vi sono spesso soggetti psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti; dal gioco compulsivo e che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali, tali da compromettere se stessi, le loro famiglie e le loro attività professionali;

Valutato quindi opportuno limitare il funzionamento delle apparecchiature con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, TULPS installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS, approvato con R.D. n. 773/1931, al fine di ridurre la possibilità di accesso agli stessi;

Visto l'art.50, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., che recita: "Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal C.C. e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico, degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";

Ritenuto, pertanto per le motivazioni sopra esposte, opportuno e necessario dover adottare un provvedimento a tutela della propria Comunità volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semi-automatici ed elettronici da gioco d'azzardo leciti, con vincite in denaro, mantenendo uniformità sul territorio comunale stante la sua conformazione ed omogeneità, in ottemperanza a quanto stabilito dal Consiglio comunale con propria deliberazione n.146/2015;

Visto l'art. 118 della Costituzione;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.

ORDINA

1. di stabilire i seguenti **orari di spegnimento** degli apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici di intrattenimento e svago, con vincita in denaro – di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. – dalle ore 00,00 - alle ore 12,00 ovunque essi trovino collocazione;

2. gli esercenti le varie tipologie di locali/esercizi, titolari delle autorizzazioni di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., (quali ad es. sale giochi, bar, ristorante, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto, agenzie di scommesse, negozi da gioco, circoli privati, ecc.) sono tenuti a:
- ottemperare a quanto disposto al punto 1;
 - esporre apposito cartello indicante l'orario di funzionamento degli apparecchi;
 - esporre in modo visibile al pubblico formule di avvertimento sui rischi di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincita in denaro;

DISPONE

Che la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza, comporta le sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito dell'importo minimo e dell'importo massimo previsti dall'art. 7 bis del D. Lgs.n.267/2000, che vengono graduate e definite come segue:

- € 500,00 per l'inosservanza dell'orario fissato al punto 1 della presente ordinanza, per le sale giochi;
- € 300,00 per l'inosservanza dell'orario di funzionamento/spegnimento degli apparecchi in questione, collocati in altre tipologie di esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. o ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S.;
- € 100,00 per l'inosservanza dell'obbligo di esposizione del cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi o di funzionamento dei citati apparecchi;

In caso di particolare gravità o recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S.. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689, e s.m.i.;

Che la presente ordinanza entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line.

AVVERTE CHE

Quanto disposto con la presente ordinanza non fa venir meno le disposizioni di carattere sovracomunale e di settore, inerenti in materia.

Il presente provvedimento verrà tempestivamente comunicato all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Torino, trasmesso alla Questura di Torino, al Comando Provinciale e Locale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato e reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on-line, e attraverso le altre forme idonee di pubblicità ed-informativa.

Comunica che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data odierna ovvero proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line.

Il Sindaco
Paolo Montagna

